

## Stampa e Informazione

## Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 83/13

Lussemburgo, 4 luglio 2013

Sentenza nella causa C-287/11 P Commissione / Aalberts Industries NV e a.

## La Corte respinge l'impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che ha annullato le ammende inflitte a Aalberts, Aquatis e Simplex per l'intesa dei raccordi in rame

Con decisione del 20 settembre 2006<sup>1</sup>, la Commissione europea ha inflitto ammende di un importo complessivo di 314,76 milioni di euro a 30 società per avere partecipato a un'intesa nel settore dei raccordi in rame. Essa ha constatato la partecipazione dell'Aalberts Industries NV, quale società controllante, e delle sue controllate Comap SA (già Aquatis France SAS) e Simplex Armaturen, tra il 25 giugno 2003 e il 1° aprile 2004. La Commissione ha inflitto all'Aalberts un'ammenda di 100.80 milioni di euro, di cui 55,15 milioni in solido con le sue controllate Aquatis e Simplex, e un'ammenda supplementare in via solidale per ciascuna di queste due società.

L'asserita infrazione sarebbe consistita nella fissazione di prezzi e nella conclusione di accordi su sconti, riduzioni e meccanismi di applicazione degli aumenti dei prezzi, nella ripartizione dei mercati nazionali e dei clienti, nello scambio di altre informazioni commerciali, nonché nella partecipazione a riunioni regolari.

Le imprese hanno chiesto al Tribunale l'annullamento della decisione della Commissione o, in subordine. la riduzione delle loro ammende.

Con sentenza del 24 marzo 2011<sup>2</sup>, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione, avendo considerato che le imprese avessero partecipato all'intesa tra il 25 giugno 2003 e il 1° aprile 2004, fosse incorsa in un errore ed ha annullato la decisione della Commissione e le ammende.

Con la sentenza odierna, la Corte respinge l'impugnazione della Commissione. Pertanto, viene mantenuto fermo l'annullamento delle ammende da parte del Tribunale.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Decisione della Commissione C (2006) 4180, del 20 settembre 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 – Raccordi)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, Aalberts Industries e a./Commissione (T-385/06), v. comunicato stampa n. <u>24/11</u>.

## INTESE RACCORDI IN RAME

Numero di causa	<u>Parti</u>	<u>Nazionalità</u>	Ammenda inflitta dalla Commissione	Decisione del Tribunale	<u>Decisione</u> <u>della Corte</u>
<u>C-276/11 P</u>	Viega / Commissione	DE	54,29 milioni di euro	T-375/06  Rigetto del ricorso	Rigetto della impugnazione
<u>C-289/11 P</u>	Legris Industries / Commissione	FR	46,8 milioni di euro	T-376/06  Rigetto del ricorso	Rigetto della impugnazione
<u>C-290/11 P</u>	Comap / Commissione	FR	18,56 milioni di euro	T-377/06  Rigetto del ricorso	Rigetto della impugnazione
<u>C-264/11 P</u>	Kaimer e a. / Commissione	DE, IT	7,97 milioni di euro	T-379/06  Riduzione dell'ammenda  7,15 milioni di euro	Rigetto della impugnazione
<u>C-286/11 P</u>	Commissione / Tomkins	UK	5,25 milioni di euro	T-382/06  Riduzione dell'ammenda  4,25 milioni di euro	Rigetto della impugnazione
<u>C-287/11 P</u>	Commissione / Aalberts Industries e a.	NL, FR, DE	100,80 milioni di euro	T-385/06  Annullamento dell'ammenda	Rigetto della impugnazione